

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

*Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale*

(D.P. R. S. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 51 DEL 02/12/2025

Oggetto: Prima semestralità 2026 - Impignorabilità c/c consortile - "Forniture per gli interventi urgenti dell'acquedotto rurale S.Rosalìa" –CUP F11D23000100002

Preso d'atto e attribuzione del vincolo di impignorabilità ex articolo 63, comma 4, della Legge n. 120/2020 (di conversione con modifiche del D.L. n.76/2020) – Quantificazione importi gravati dal vincolo di destinazione al progetto.

L'anno duemilaventicinque il giorno Due del mese di Dicembre, il Dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n°23/GAB/2024 del 18/03/2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge e con gli strumenti tecnologici a disposizione;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa e 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione n. 467 del 12.09.2017 e n. 468 del 13.09.2017, adottati ai sensi del sopracitato art. 13 comma 3 della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di Legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n. 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01.07.2019 e n. 47 del 19.12.2019;

VISTA la determina n°989 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio adottato con deliberazione consortile n. 118/98 ed approvato dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 434 del 13/11/1998 e modificato con Deliberazione n. 69/2008 in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 168 del 22/23 luglio 2008;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato con D.A. n.9/GAB del 17/01/2024, notificato a questo Consorzio con P.E.C. del 17/01/2024, acquisita agli atti con protocollo n.512 del 19/01/2024;

CHE il Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa opera nell'ambito dell'ordine cronologico dei pagamenti

e dei criteri per la determinazione delle priorità dei pagamenti statuiti con Deliberazione n.1728/2017;

PREMESSO che il Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, ai sensi dell'art. 5 Legge regionale - 25/05/1995, n.45, è un ente di diritto pubblico economico che svolge attività di difesa idraulica e di distribuzione irrigua dichiarate di pubblica utilità e tese alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

CHE la Legge regionale - 25/05/1995, n.45, all'art. 1, stabilisce che "La Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell' irrigazione e per la tutela dell' ambiente, promuove ed organizza, attraverso i consorzi di bonifica, di seguito denominati consorzi, la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e di salvaguardia dell' ambiente";

CHE la Legge regionale - 25/05/1995, n.45 all'art.2 prevede che "Costituiscono interventi di bonifica: a) le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico, con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai terreni e a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi nei territori collinari e montani, e le opere di sistemazione e adeguamento delle reti scolanti; b) le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli argini, alle azioni per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, per la tutela dello spazio rurale nonché per la salvaguardia del paesaggio e dell' ecosistema agrario; c) le opere di regimazione e sollevamento delle acque, di provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque per usi irrigui e zootecnici ed ogni altra azione di tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e di utilizzazione delle acque reflue ad uso irriguo e di tutela delle acque sotterranee; d) le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c).2. Le opere pubbliche di cui alla presente legge appartengono al demanio regionale e sono realizzate dalla Regione, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera g) e dall'articolo 9, comma 2.3. Sono fatte salve le competenze attribuite dalla vigente legislazione regionale agli enti locali";

CHE la Legge regionale - 25/05/1995, n.45 all'art. 8 stabilisce che "Sono di competenza dei consorzi la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione";

VISTA la legge regionale n.8 dell'11 luglio 2023 recante: disposizioni finanziarie, per quanto di diretto interesse in materia di opere di bonifica si segnala l'art.22 rubricato "Interventi per la manutenzione straordinaria delle opere di bonifica", che stanziava un importo complessivo di € 1.512.000,00 per la manutenzione straordinaria delle opere di bonifica finalizzate all'attuazione delle misure preventive e di mitigazione dei fenomeni di criticità idrica in Sicilia";

VISTE le note del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n.118324 del 05/06/2023 e n.130130 del 20/06/2023 con cui il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale ha chiesto l'erogazione rispettivamente di € 800.000,00 e di € 112.000,00 per finanziare i progetti dei singoli Consorzi mandatarî di cui agli allegati elenchi delle note appena citate;

CONSIDERATO che tra i lavori afferenti il Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa vi sono i lavori di *Forniture per gli interventi urgenti dell'acquedotto rurale S.Rosalia – CUP F11D23000100002*, per un ammontare complessivo di € 150.349,27;

VISTA la Deliberazione n.98 del 18/12/2023 avente ad oggetto "Forniture per gli interventi urgenti dell'Acquedotto Rurale S.Rosalia – CUP: F11D23000100002- Approvazione progetto" con cui l'Amministrazione approva il progetto appena citato;

VISTO il D.R.S. n.7176 del 23/12/2023 con cui l'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue impegna in favore del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa la somma di € 59.196,00 a valere sullo stanziamento previsto sul capitolo 542078 (cod.



CONSIDERATO che "Sia le somme di denaro che i crediti dello Stato sono pignorabili, ad eccezione di quelle somme di denaro che abbiano già ricevuto, per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all'esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della pubblica amministrazione, con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività: solo in tal caso, infatti, le somme di denaro ed i crediti dell'amministrazione diventano indisponibili e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, e, quindi, sono impignorabili per il soddisfacimento dei crediti di terzi verso l'amministrazione.. (ex Multis Cassazione civile sez. III 12/02/2008 n. 3287 - Cassazione sentenza n. 14487/2000)";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120 che, all'articolo 63, comma 4, così recita: "Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.";

VISTA la nota prot. n. 9366046 del 09/12/2020 del MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, DISR 1, con cui, tra l'altro, si invita il Consorzio di Bonifica 8 Ragusa ad adottare le misure indicate nell'art. 63 co. 4 D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 al fine di garantire il buon esito dei finanziamenti ministeriali;

CONSIDERATO che con la conversione in legge del D.L. n. 76/2020 diviene permanente la previsione del comma 4 dell'art. 63, di un vincolo di destinazione che, al fine di salvaguardare la destinazione pubblica delle risorse nella disponibilità di Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario - necessarie per la realizzazione e la manutenzione di opere infrastrutturali, anche irrigue, e di bonifica idraulica - le preserva dall'esecuzione forzata da parte di terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche;

CHE tale vincolo di destinazione, analogo a quello riconosciuto alle amministrazioni pubbliche, non appare riferito esclusivamente ai finanziamenti previsti nell'articolo in esame e neppure limitato alle risorse conferite dallo Stato o da altri Enti territoriali per l'esecuzione di opere in concessione;

CHE la sua formulazione letterale, infatti attribuisce a tale vincolo e alle modalità per la sua costituzione un ambito di applicazione oggettivo generale, anche in riferimento a risorse proprie dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, purché ricorra la correlazione con l'opera pubblica di bonifica o irrigazione in via di realizzazione e la formalità prescritta;

CHE per attivare l'impignorabilità, occorre soltanto una deliberazione adottata per ogni semestre dall'organo amministrativo dell'Ente, che quantifichi preventivamente le somme oggetto del vincolo;

CHE l'apposizione del vincolo rende nullo ogni pignoramento eseguito in violazione dello stesso



e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice;

CONSIDERATO che tanto le opere sopra indicate quanto il Soggetto attuatore rientrano nella casistica indicata nella sopra riportata disposizione di legge;

RITENUTO pertanto applicabile il contenuto dell'articolo 63, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che il Consorzio per la gestione del proprio Servizio di Tesoreria si avvale della Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia n.2 di Ragusa, presso cui risulta acceso il conto corrente ordinario n. CC0021051207, con vincolo di utilizzo, per la gestione finanziaria e contabile dell'intervento finanziato con il D.R.S. n.7176 del 23/12/2023, tutte le somme oggetto del finanziamento in questione comprensivi di IVA, somme a disposizione dell'Amministrazione e spese generali, al netto degli imprevisti, da determinarsi fino alla concorrenza del 5% dell'importo di aggiudicazione, da erogare in base a quanto previsto dal citato decreto di finanziamento e dal capitolato speciale di appalto;

CONSIDERATO che l'art. 63 in esame condiziona il predetto non assoggettamento ad esecuzione forzata all'adozione di una deliberazione degli organi competenti che quantifichi preventivamente gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata;

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa n.25 del 26/06/2025 con cui si dichiara per i lavori in oggetto l'impignorabilità delle somme per il secondo semestre 2025;

CONSIDERATO che occorre apporre il vincolo di impignorabilità ai lavori di cui sopra anche per il primo semestre 2026;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2025-2027 adottato con delibera consortile n.20 del 18/06/2025 del Commissario Straordinario approvato dall'Organo Tutorio con D.R.S. n. 6329 del 31/07/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue;

CON il parere favorevole del Vice Direttore Generale dell'Ente, Dott. Geol. Gaetano Punzi;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO E DI ATTRIBUIRE per il primo semestre 2026, per le motivazioni indicate in premessa, il vincolo di impignorabilità ex articolo 63, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120 alle somme destinate il D.R.S. n.7176 del 23/12/2023 con cui l'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue impegna in favore del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa la somma di € 59.196,00 a valere sullo stanziamento previsto sul capitolo 542078 (cod. U.2.04.21.02.017) del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea con comprensivi di IVA, somme a disposizione dell'Amministrazione e spese generali, al netto degli imprevisti, da determinarsi fino alla concorrenza del 5% dell'importo di aggiudicazione, da erogare in base a quanto previsto dal citato decreto di finanziamento e dal capitolato speciale di appalto;

DI CERTIFICARE, ai sensi dell'art. 63, co.4, D.L. n. 76/2020 convertita in L. 120/2020, che il Consorzio in ossequio a quanto previsto nel citato Decreto di finanziamento ha provveduto all'accensione presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia n. 2 di Ragusa, di specifico conto corrente dedicato alla totale e completa movimentazione dei pagamenti dell'iniziativa finanziata con vincolo di rendicontazione e rintracciabilità dei medesimi;

DI CERTIFICARE, che le somme depositate sul conto corrente di seguito specificato non sono disponibili per le correnti necessità economiche dell'Ente con assoluto divieto, pena la revoca del finanziamento, di "diverso e/o improprio utilizzo";

DI QUANTIFICARE le somme sottoposte a vincolo di destinazione, ovvero che non possono



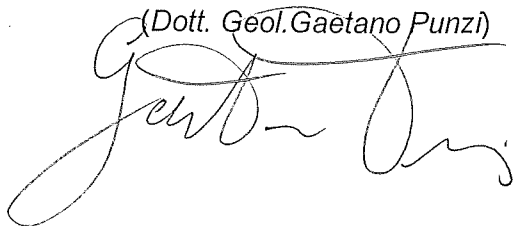
essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte di eventuali "terzi creditori" dell'Ente, che transiteranno sul conto corrente bancario n. CC0021051207, aperto dal Consorzio presso il proprio Tesoriere, Banca Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia n.2 di Ragusa in complessivi Euro 59.196,00;

DI TRASMETTERE il presente atto al Tesoriere del Consorzio Tesoriere, Banca Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia n. 2 di Ragusa ai fini della relativa presa d'atto;

DI RIPROPORRE semestralmente la presente deliberazione o anche prima qualora si rendesse necessario;

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Geol. Gaetano Punzi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Calogero Ferrantello)

